SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 8 APRILE 1954

(10ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano » **(6)** (*D'iniziativa della senatrice Merlin Angelina*) **(Seguito della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 99, 105
MERLIN Angelina 99

« Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 » **(419)** (*D'iniziativa dei deputati Di Leo ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 97, 99
DE BOSIO 99
MANCINO 99
PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 92
ZANE, *relatore* 97, 99

« Estensione dell'indennità di profilassi antitubercolare ai dipendenti degli Istituti e Case di cura private per infermi di tubercolosi » **(427)** (*D'iniziativa del senatore Boccassi*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 91, 97
ANGELINI 92, 96
BARBARESCHI 93
BOLOGNESI 93
DE BOSIO 93
FIORE 94
MANCINO 96
MARINA 93
SPALLICCI 95
VARALDO, *relatore* 92
ZUCCA 97

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Varaldo, Zagami e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pugliese.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Boccassi: « Estensione dell'indennità di profilassi antitubercolare ai dipendenti degli Istituti e Case di cura private per infermi di tubercolosi » (427).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Boccassi: « Estensione dell'indennità di profilassi anti-tubercolare ai dipendenti degli Istituti e Case di cura private per infermi di tubercolosi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Su questo disegno di legge l'11ª Commissione doveva esprimere il suo parere. Il parere non è ancora giunto; ritengo che si possa intanto incominciare la discussione del provvedimento rinviando l'eventuale approvazione così da consentire alla 11ª Commissione di esprimere il suo parere.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

VARALDO, *relatore*. Con la legge 9 aprile 1953, n. 310, è stata concessa una indennità di profilassi antitubercolare ai dipendenti da istituti ed enti pubblici per i colpiti da infermità tubercolari. Tale indennità non è stata invece estesa ai dipendenti da istituti e case di cura private per infermi di tubercolosi. Questo disegno di legge mira precisamente a perequare da questo punto di vista la situazione dei dipendenti da enti privati a quella dei dipendenti da enti pubblici. Io credo che, sostanzialmente, il provvedimento sia senz'altro da accogliersi per mettere sullo stesso piano le due categorie di dipendenti e ciò anche per evitare che le case di cura private si trovino ad essere avvantaggiate economicamente rispetto a quelle pubbliche per il fatto di non corrispondere ai loro dipendenti queste indennità, avendo così modo di fare più facilmente concorrenza.

Per quanto riguarda l'articolazione del disegno di legge, io sarei favorevole ad apportarvi una lieve modifica alla quale l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha già manifestato, in via ufficiosa, il suo parere favorevole. L'emendamento consiste nella soppressione, all'articolo 1, delle parole « di lire 155 giornaliere », trattandosi di una cifra soggetta a variazioni, per lasciare la più ampia libertà di aumento o diminuzione. Anche il senatore Boccassi, proponente del disegno di legge, è d'accordo su questo punto.

ANGELINI. Io debbo esprimere il mio parere contrario a questo disegno di legge.

Anzitutto sollevo una questione di principio: credo non sia compito del potere legislativo entrare in un campo che è di essenziale competenza delle organizzazioni sindacali. Tale sistema di legiferare mette le organizzazioni sindacali nella condizione di non poter più trattare; continuando di questo passo non si farà più un contratto collettivo di lavoro sia nazionale che provinciale.

In secondo luogo ritengo insufficiente la relazione fatta dal senatore Varaldo: la legge 9 aprile 1953, n. 310, concede una indennità al personale statale o parastatale, dipendente da enti pubblici, che ha un determinato trattamento; occorrerebbe ora conoscere il trattamento usato agli infermieri che svolgono la loro attività presso le Case private. Non si può instaurare un rapporto di analogia, in questo campo, fra dipendenti privati e dipendenti dello Stato.

Ma c'è poi un'altra questione di principio sulla quale io, anche come rappresentante di una organizzazione sindacale, intendo richiamare l'attenzione dei colleghi. Noi siamo contro tutte queste indennità: e osservo che proprio ora sono in corso scioperi e trattative per raggiungere il conglobamento delle varie voci retributive.

Per queste considerazioni, io avevo anche pregato il senatore Boccassi di ritirare questo disegno di legge. È mai possibile concepire come compito del Parlamento e non delle organizzazioni sindacali la determinazione di una indennità? Io faccio appello a tutti i colleghi, indipendentemente dall'appartenenza politica: noi in questo modo roviniamo le organizzazioni sindacali poichè sappiamo bene che è sufficiente l'esistenza di una legge, sia pure poco importante, per determinare una *impasse* insuperabile nelle trattative. Noi invece desideriamo trattare su base aziendale, provinciale, regionale, nazionale, vogliamo che le organizzazioni sindacali abbiano il potere che loro spetta.

Posso comprendere determinati provvedimenti legislativi quando si tratti di categorie per le quali è impossibile svolgere trattative, come la categoria delle domestiche o quella dei portieri, ma quando siamo di fronte a lavoratori che hanno la possibilità e sono effettivamente organizzati per far valere i propri diritti, noi, presumendo di fare ad essi del bene, con disegni di legge di questo tipo, facciamo loro un gran male. Per le ragioni suesposte, ripeto, sono contrario a questo disegno di legge.

MARINA. Io condivido il parere espresso dal senatore Angelini. Noi legislatori infatti non possiamo entrare in tutte le casistiche, specialmente quando si tratti, come in questo caso, di regolamentare matematicamente l'importo in danaro di determinate indennità; invece, attraverso trattative private tra i sindacati interessati e le organizzazioni dei datori di lavoro si possono esaminare tali questioni con quella elasticità che è sempre necessaria in questo campo. I legislatori si debbono limitare a fissare le norme generali e non scendere addirittura alla precisazione delle cifre in cui debbono consistere le varie indennità. Perciò sono contrario a questo disegno di legge.

BOLOGNESI. Negli ospedali manicomiali, in base alla legge 9 aprile 1953, viene concessa a chi è addetto ai padiglioni dove sono ricoverati gli alienati tubercolotici una indennità di profilassi; ed infatti tante provincie corrispondono già questa indennità. In quei luoghi poi dove l'ospedale manicomiale non possiede gli speciali padiglioni per tubercolotici, gli enti locali stanno esaminando la possibilità di estendere questa indennità di profilassi a tutto il personale ospedaliero, in quanto la mancanza di speciali padiglioni lo espone al pericolo di infezione.

Il personale addetto alle case di cura private è difficilmente organizzabile per un insieme di ragioni che non sto qui ad esporre. Le case di cura private sono dirette da professionisti i quali in pratica sono sempre gli ultimi ad applicare i contratti sindacali; mi sembra che siano stati fatti anche dei passi presso costoro per convincerli a concedere anch'essi questa indennità di profilassi antitubercolare ai loro dipendenti, ma senza esito positivo.

Il senatore Boccassi perciò, presentando questo disegno di legge, si è riferito ad una lacuna creatasi ingiustamente a sfavore del personale dipendente da case di cura private per infermi di tubercolosi in seguito alle deficienze della legge 9 aprile 1953.

Noi siamo perciò favorevoli a questo disegno di legge nel suo testo integrale, e condividiamo l'opinione dell'onorevole relatore che debbano essere soppresse nell'articolo 1 le parole: « di lire 155 gionaliere ».

BARBARESCHI. A mio modo di vedere questo argomento potrebbe anche meritare una larga trattazione: nella nostra linea politica noi siamo sempre partiti dal concetto di offrire, attraverso gli istituti pubblici dello Stato e degli enti locali, la possibilità dell'assistenza a tutti i cittadini.

Le città, che per le loro condizioni hanno potuto curare la costruzione e la messa in attività di ospedali ben attrezzati, sono sempre partite dal concetto di offrire ospitalità a tutti, in modo che anche i ricchi, trovando adeguata assistenza, con il pagamento della diaria che essi corrispondono, possano contribuire al funzionamento degli ospedali stessi ed al loro miglioramento. Le numerose case di cura private che sono state costruite sottraggono notevoli proventi agli istituti pubblici i quali lamentano la mancanza di entrate e si trovano molto spesso handicappati nella loro attività. Ora, una delle ragioni per cui le case di cura private possono offrire condizioni che si avvicinano molto a quelle dei pubblici istituti per economicità, deriva proprio dal fatto che in dette case non si rispettano quelle norme di umanità che impongono un equo trattamento ai propri dipendenti.

Io sono favorevolissimo a questo disegno di legge, se non altro perchè esso tende ad imporre alle case di cura private l'obbligo di corrispondere ai propri dipendenti esposti ai pericoli della infezione, una indennità di profilassi che è già corrisposta dagli istituti pubblici ai propri infermieri; mi auguro anzi che lo Stato intensifichi la sua vigilanza sulle case di cura private, in modo da porre gli amministratori di esse nella necessità di rispettare le norme che lo Stato emana proprio a tutela del personale dipendente.

DE BOSIO. Ritengo opportuno chiarire le ragioni che resero necessaria l'emanazione della legge n. 310 del 9 aprile 1953, che fu a suo tempo discussa ampiamente in seno all'undicesima Commissione della quale allora io avevo l'onore di far parte. Si trattava di accordare al personale statale o parastatale addetto a servizi di assistenza sanitaria antituberco-

lare una indennità speciale da lungo tempo sollecitata. Questo personale versava in condizioni di inferiorità rispetto al trattamento economico accordato ai dipendenti di istituti e case private.

Ne è riprova il fatto che la legge è datata 9 aprile 1953, mentre gli effetti della stessa decorrono dal 1° luglio 1952. Lo Stato all'uopo dovette disporre un particolare stanziamento per far fronte alla liquidazione di questa nuova indennità. Se ben ricordo anche allora venne prospettato il problema che oggi viene sollevato con questa proposta di legge, ma fu subito abbandonato. Si rilevò infatti che il personale dipendente dalle case ed istituti privati ha la possibilità di regolare il proprio trattamento economico attraverso gli organi sindacali, a mezzo di trattative con i datori di lavoro, i quali alla loro volta hanno facoltà di aumentare o diminuire liberamente le spese, ciò che non è consentito agli istituti di carattere statale o pubblici.

Ho creduto di sottolineare le ragioni della legge del 3 aprile 1953, al fine di impostare esattamente il problema da esaminare seriamente ed obbiettivamente. Fa sempre piacere aumentare le possibilità economiche dei lavoratori, specialmente quando essi prestano un'opera particolarmente delicata e pericolosa, ma noi come legislatori dobbiamo guardare al problema come tale: non rientra nei nostri compiti intervenire nei rapporti privati. A questo proposito mi permetto di richiamare la dichiarazione che ebbi a fare un paio di mesi or sono in occasione della sistemazione economica dei portieri.

Ricordo che la Commissione condivise all'unanimità l'opinione da me espressa che i rapporti di lavoro devono venir regolati dai contratti di lavoro, principio che desidero ora ribadire, in pieno accordo con il punto di vista espresso dal senatore Angelini. Il Codice civile vigente demanda ai sindacati la facoltà e l'incarico di regolare i rapporti privati di lavoro.

Il nostro intervento nel problema posto dal senatore Boccassi che non mi risulta essere stato prospettato ufficialmente in sede sindacale dalla categoria interessata, mi sembra che sia fuori luogo. Se la questione fosse stata importante e urgente sarebbe stata affrontata da tempo dai sindacati, per far sì che la modesta indennità corrisposta dallo Stato ai dipendenti dei suoi istituti venisse estesa anche ai dipendenti delle case di cura private.

Ritengo che i colleghi sindacalisti di questa nostra Commissione dovrebbero aderire al principio di non confondere il regolamento del rapporto pubblico con quello del rapporto privato. Con questo progetto di legge si vuole applicare estensivamente la norma di un rapporto pubblico ad un rapporto privato, e ciò proprio alla vigilia della attuazione del conglobamento degli stipendi e dei salari. Se è giusto che agli infermieri dipendenti da case di cura antitubercolare debba esser fatto un trattamento speciale, spetta ai sindacati occuparsene. In sede di trattative per il conglobamento, i sindacati possono invocare le disposizioni della legge che concede un trattamento speciale ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici.

Mi associo, pertanto, al punto di vista espresso dal senatore Angelini. Comunque mi sembra opportuno, anzichè respingere il progetto di legge, di chiedere all'onorevole Boccassi di non insistere e di ritirarlo, seguendo la prassi in genere adottata allorquando si tratta di progetti di iniziativa parlamentare.

FIORE. Non so se questa discussione abbia oggi un valore, dal momento che dovremo tornare sul tema appena giunto il parere della 11ª Commissione; ad ogni modo vorrei rispondere al collega Angelini ed al collega De Bosio nella mia qualità di senatore sindacalista. Già altra volta abbiamo discusso sul trattamento dei dipendenti delle scuole private. Tutte le organizzazioni sindacali, dell'una e dell'altra tendenza, riunite assieme, non sono riuscite a smuovere questa vera fortezza nazionale che sono le scuole private, che corrispondono agli insegnanti 4-5 mila lire al mese. Eppure la cultura è una funzione pubblica e lo Stato ha il dovere di intervenire.

Anche in questo caso non si tratta di intervenire per dei lavoratori qualsiasi: si tratta degli infermieri delle cliniche antitubercolari. Nel campo delle malattie tubercolari, come è noto, la mortalità diminuisce, mentre la morbilità è ancora preoccupante. La que-

stione interessa quindi tutta la società, anche se si tratta di case private. Tutti sappiamo che le condizioni dei dipendenti di queste case sono talvolta, e per i medici e per gli infermieri, veramente insostenibili. Mi riferisco specialmente a certe case della Calabria, della Sicilia e di altre zone del meridione dove maggiore è la miseria. Si parla di azione sindacale; ma se in queste zone neppure i lavoratori meglio organizzati riescono sempre a far applicare il contratto collettivo di lavoro! Farò un esame dettagliato di queste evasioni quando discuteremo il bilancio del lavoro. Immaginiamoci dunque le condizioni delle categorie che meno facilmente possono essere organizzate.

Lo Stato provvede con una legge sanitaria a determinare le condizioni che le case di salute debbono rispettare. È giusto che chi è in continuo ed immediato contatto con malati di tubercolosi, col rischio di contagio, debba cautelarsi in qualche modo: migliorando la propria resistenza fisica, per esempio. Perchè il Parlamento non deve assicurargli questa tutela? Credo che non vi sia una via più sicura di una legge, la quale è nata non per le fantasticherie di un parlamentare, ma per le proteste, le lamentele e le richieste di questa povera gente.

È mia intenzione proporre una Commissione di inchiesta sul funzionamento di queste case private, ma intanto cominciamo a provvedere, sia pure in piccola parte.

Sono quindi favorevole al progetto del senatore Boccassi, pur convenendo col Presidente sulla opportunità di rinviare la discussione in attesa del parere della 11ª Commissione.

SPALLICCI. Nella mia qualità di Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica avevo avanzato delle riserve alla legge del 1953, sia perchè avevo osservato che, nonostante la facile morbilità della tubercolosi, gli infermieri sanno come premunirsi dal contagio, sia perchè in quel provvedimento venivano trascurate altre categorie di persone che non stanno meno a contatto con gli ammalati, quali i medici condotti, gli assistenti sanitari e gli assistenti sociali. Inoltre, rilevo che gli infermieri che assistono gli affetti da altre malattie non meno pericolose della tubercolosi, come la lebbra, non godono di questa indennità. A quanto mi consta, d'altra parte, nessun infermiere di lebbrosi è stato mai colpito da quel morbo. Evidentemente essi sanno come debbono comportarsi nei riguardi della malattia. È vero che il contagio è più difficile, ma in teoria un semplice starnuto di un malato può essere un mezzo di contagio. Questo in tesi generale.

Recentemente fui invitato ad un congresso degli istituti di cura privati al quale era presente anche il senatore Varaldo in qualità di Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica. In quella sede si affermò che le case di cura private compiono un ufficio di carattere sociale, completando i posti-letto mancanti negli istituti pubblici. Questo è vero, specialmente per certe zone dell'Italia meridionale e delle Isole. Va però osservato che, in talune zone, queste case private operano da concorrenti agli ospedali in una maniera, diciamo, un po' strana. In certi istituti privati infatti si fissano rette inverosimilmente basse: esse diventano però subito verosimili quando si sa, come succede per esempio in una casa di Avellino, che le cucine non esistono affatto perchè sono i parenti del degente che si interessano del vitto. In che modo si attui poi una sorveglianza sull'alimentazione, è cosa che non sono riuscito a sapere.

Indubbiamente queste cliniche private hanno dei vantaggi sugli ospedali per coloro che hanno possibilità finanziarie o per gli assistiti dall'I.N.A.M. o dall'E.N.P.A.S.: sono più accoglienti, offrono un trattamento familiare, è permesso ricevere i congiunti a tutte le ore. Però, quale affidamento danno? Si pensi alla selezione che si richiede per vincere il concorso per la direzione di un ospedale; nell'istituto privato tutto questo non avviene. Il collega Fiore domanda una maggiore sorveglianza di queste cliniche, ma la cosa è piuttosto difficile, soprattutto per quelle che tendono, a somiglianza di certe cliniche americane, ad una organizzazione di tipo alberghiero. Come è noto, negli Stati Uniti vi sono cliniche private rette col sistema degli alberghi; gli amministratori sono albergatori, non medici, e il cittadino che ha bisogno di una cura, si mette a pensione in questi alberghi, invitando

il proprio medico di fiducia a curarlo. Il medico di fiducia prescrive le cure e stabilisce il vitto che la cucina dell'albergo deve fornire al cliente. Sono case di cura-alberghi.

Comunque, sono di avviso che una disciplina per le cliniche che fanno opera di concorrenza a ospedali sia necessaria. È necessario regolare la situazione degli stessi medici primari, che sono contemporaneamente i primari degli ospedali e delle case di cura private, nelle quali ultime si recano dopo aver compiuto frettolosamente il servizio negli ospedali.

Per ciò che si riferisce al disegno di legge in esame credo che in linea di massima si possa essere d'accordo per l'estensione di queste provvidenze anche agli infermieri privati.

MANCINO. Il senatore Angelini sostiene che il potere legislativo non deve intervenire in questo settore, perchè invaderebbe il compito dei sindacati. In secondo luogo afferma, che non si possono porre sullo stesso piano gl'interessi dei dipendenti degli ospedali pubblici e di quelli delle cliniche private. In tesi generale, conclude poi che se il potere legislativo si viene ad interessare di queste questioni particolari, finisce per disperdersi in una casistica vastissima. Questi i tre punti posti dal senatore Angelini contro il disegno di legge, che hanno un grande valore e quindi non possono essere presi alla leggera. Anzitutto credo che non si possa affermare che lo Stato deve intervenire solo nei settori pubblici o che hanno attinenza con questi; al contrario, lo Stato, attraverso il potere legislativo, interviene per l'appunto in una serie infinita di situazioni che riguardano gli interessi dei cittadini, che esso Stato deve tutelare. Non è il caso di citare esempi dei moltissimi casi in cui il potere legislativo è intervenuto a tutela di interessi privati, sia pure aventi riflessi nel settore pubblico; mi domando piuttosto se questo campo delle case di cura private debba considerarsi di interesse esclusivamente privato. Il collega Spallicci ha ammesso testè che le case di cura private investono anche l'interesse pubblico. La salute dei cittadini è di interesse pubblico ed il numero di queste case private, la loro dislocazione, ecc., richiedono molte volte l'interessamento dello Stato.

Nella mia provincia sta sorgendo una clinica privata. La cosa ci fa piacere perchè abbiamo un solo ospedale provinciale alquanto insufficiente. Ma, senatore Angelini, sa una clinica di questo genere che già funziona quanto corrisponde ai propri dipendenti? Dalle 5.000 alle 8.000 lire al mese, e senza indennità. Il personale che fa servizio al reparto infettivo non ha alcuna indennità speciale. Non si può accettare la tesi del senatore Angelini di lasciare alla libertà dei privati l'applicazione o meno del contratto collettivo; ritengo invece che, data la dislocazione di queste case di cura e l'impossibilità da parte dei sindacati ad intervenire, il potere legislativo debba interessarsi di esse.

ANGELINI. Coloro che hanno preso la parola hanno detto tante cose belle, ma tutti hanno divagato dal problema centrale. Si tratta di stabilire se il potere legislativo deve interessarsi di compiti affidati alle organizzazioni sindacali, e, più particolarmente, di certi problemi salariali. Potrei anche capire la tesi dell'intervento normativo, come potrei anche ammettere un intervento per stabilire un aumento dei salari ritenuti troppo bassi; ma il fatto che qui si voglia parificare il trattamento dei dipendenti pubblici a quello dei privati, non posso accettarlo.

Il Parlamento non ha ancora risolto il problema degli statali per essersi indugiato nella ridda delle indennità, mentre tutti riconoscono che le indennità nuocciono al trattamento economico per tante ragioni. Colleghi socialisti e colleghi comunisti, dobbiamo orientare anche gli stipendi dei privati in questo senso? Non si risolve il problema dei contagi concedendo un'indennità, e un'indennità di lire 155 al giorno. Che lo Stato intervenga pure a dare un orientamento di carattere generale, ma non si invochi il suo intervento in sostituzione di quello degli organismi sindacali, altrimenti finirà per legiferare su tutte le materie, come fanno certi Stati che si ispirano a princìpi ideologici che non condivido affatto.

Poichè, comunque, questo problema dovrà essere affrontato definitivamente in una prossima riunione, mi riprometto di fare un con-

fronto fra gli emolumenti che vengono corrisposti ai personali dipendenti dagli enti pubblici e il trattamento fatto ai dipendenti da enti privati.

È bene poi tener presente che ci ingannerommo se pensassimo di risolvere il problema con l'aumento delle indennità per i dipendenti da case di cura private poichè sappiamo bene che se si rendesse obbligatoria questa indennità. i datori di lavoro ridurrebbero in qualche altro modo gli emolumenti dei loro dipendenti.

ZUCCA. Io personalmente, e credo anche i miei colleghi, sono d'accordo su quanto ha detto il senatore Angelini, e cioè che le categorie dovrebbero far sentire i loro interessi attraverso trattative condotte sulla più ampia base sindacale possibile; sono d'altra parte d'accordo anche con gli altri colleghi che osservano che è difficile organizzare una categoria come quella di cui trattiamo. Sarebbe sufficiente fare una piccola inchiesta per constatare come il trattamento dei dipendenti dalle case di cura private sia assolutamente insufficiente. Comunque mi sembra che il senatore Angelini faccia un po' di confusione con tutte queste indennità nel senso che l'indennità di profilassi antitubercolare non può essere assolutamente assommata alle altre le quali in verità non hanno fatto altro che render più difficile la situazione dei salariati. Con questa legge si viene ad estendere una indennità che lo Stato ha concesso ai dipendenti da istituzioni pubbliche, a dipendenti da istituzioni private per le particolari condizioni antigieniche del loro lavoro. Questa forma di indennità è appunto specifica per certi lavori svolti in particolari condizioni; quindi essa non si può considerare come facente parte dello stipendio o del salario. Credo che questo non si debba dimenticare se si vuole avere un concetto preciso della portata del disegno di legge. Io dichiaro perciò di essere, insieme ai colleghi del mio partito, favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Giusta l'accordo precedentemente preso, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Leo, Di Vittorio, Giglia, Lizzadri, Novella, Santi e Foa: « Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 » (419).
(*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Leo, Di Vittorio, Giglia, Lizzadri, Novella, Santi e Foa: « Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518, entro il quale gli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali, avevano facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, è riaperto per un periodo di un anno dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

ZANE, *relatore*. È certamente noto ai colleghi che, in forza delle vecchie disposizioni di legge del 1935, erano esclusi dagli obblighi assicurativi per l'invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione involontaria gli impiegati la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superasse le lire 800 (secondo il disposto dell'articolo 38 della legge 4 ottobre 1935, n. 1827) e successivamente le lire 1.500, secondo l'articolo 5 della legge 14 aprile 1939, n. 636.

In occasione del riordinamento operato con la legge 29 aprile 1949, n. 264 nel campo dell'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, con l'articolo 32 venne tolto ogni limite per l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione. Successivamente con la legge 28 luglio 1950, n. 633 venne esteso l'obbli-

go — senza cioè i limiti previsti dalle sovracitate disposizioni — delle assicurazioni sociali a tutti indistintamente gli impiegati, tanto per l'invalidità e la vecchiaia che per la tubercolosi.

Il legislatore si è però preoccupato in quella occasione di fornire all'impiegato che precedentemente era rimasto escluso dalle provvidenze assicurative, la possibilità di ricostruire la sua posizione assicurativa a partire dal 1° maggio 1939. Difatti l'articolo 2 della citata legge 28 luglio 1950, n. 633, dava la facoltà agli impiegati, già esclusi dall'obbligo dell'assicurazione sociale (facoltà da esercitarsi non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge) di provvedere personalmente al versamento dei contributi assicurativi base per il periodo intercorrente tra il 1° maggio 1939, o la data di inizio del rapporto di lavoro se posteriore, e la data di entrata in vigore della presente legge per l'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia e tubercolosi.

Scaduto il termine di un anno stabilito dalla legge 28 luglio 1950, si è ravvisata l'opportunità di una proroga ed è intervenuta la legge 20 novembre 1951, n. 1518, a riaprire il termine per un periodo di sei mesi entro il quale (31 luglio 1952) gli impiegati potevano esercitare la facoltà del versamento dei contributi assicurativi base per i periodi arretrati. A distanza di oltre un anno dal termine più sopra citato sono intervenute due proposte di legge d'iniziativa parlamentare che sollecitano una nuova riapertura dei termini per esercitare l'accennata facoltà. Tale richiesta è legittimata dal fatto che i provvedimenti precedenti non sono venuti a conoscenza di tutti gli interessati. Risulta infatti ai proponenti che mentre taluni uffici si sono resi diligenti e solleciti nel rendere informata la categoria degli impiegati con pubblicazioni e circolari, altri non hanno usato uguale sollecitudine, cosicchè vi sono degli interessati (specie tra quelli già dipendenti da uffici, società od organizzazioni disciolte o in liquidazione) che, non conoscendo le provvidenze in oggetto, non hanno provveduto a regolare le rispettive posizioni assicurative arretrate, restando così esclusi dai benefici che tale disposizione di legge consente loro. Per tali motivi, anche il vostro relatore non può che proporre l'approvazione, per un atto di giustizia, di questo disegno di legge per la riapertura dei termini, così come risulta dall'articolo unico sottoposto al nostro esame.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io debbo fare presente alla Commissione, così come ho fatto presente alla competente Commissione della Camera dei deputati, che il Governo non è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Come l'onorevole relatore ha già ampiamente esposto, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, gli impiegati, retribuiti con stipendio superiore alle lire 1.500 mensili, erano esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali, per cui gli uffici non provvedevano alle trattenute. Si determinava così una palese ingiustizia. Con la legge 28 luglio 1950, n. 633, si è allora data facoltà agli impiegati di provvedere personalmente al versamento dei contributi assicurativi per il periodo intercorrente tra il 1° maggio 1939 ed il 28 luglio 1950. Tale facoltà poteva essere esercitata entro un anno dal 28 luglio 1950.

Successivamente, con legge 20 novembre 1951, si prorogava fino al 31 luglio 1952 l'esercizio di tale facoltà.

Una nuova proroga non è giustificata: innanzi tutto perchè entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1950 ognuno avrebbe dovuto provvedere a mettersi in regola; in secondo luogo perchè la successiva proroga di sei mesi accordata con la legge 20 novembre 1951 è ben servita ai ritardatari; e infine perchè chi non ha ritenuto di mettersi in regola, può oggi, nel momento da lui ritenuto più opportuno, « a rischio avvenuto » e a condizioni di assoluto favore, ottenere quelle prestazioni che debbono derivare da un periodo normale di attesa e da un rapporto assicurativo stabilito dalla legge entro limiti certi.

Inoltre il riscatto, così come stabilito dalla legge 28 luglio 1950, n. 633, permette agli interessati di entrare con notevole anzianità assicurativa nell'assicurazione obbligatoria mediante il pagamento di somme irrisorie conseguendo la pensione maggiorata di quarantacinque volte senza partecipare agli oneri che tali maggiorazioni comportano e che gravano

sulla mutualità (cioè lavoratori, datori di lavoro e Stato).

Ove proprio si voglia dar corso al provvedimento dovrebbe almeno porsi a carico di coloro che intendono riscattare il periodo considerato dalla legge n. 633, l'intero onere contributivo previsto dalla legge vigente nel periodo di riscatto.

PRESIDENTE. Desidererei sapere dall'onorevole relatore se la categoria dei beneficiari di questo provvedimento di legge sia molto limitata e praticamente comprenda soltanto certi enti in liquidazione che si sono trovati in particolari difficoltà.

ZANE, *relatore*. Questo disegno di legge è di modesta portata; è stato sollecitato dalle organizzazioni sindacali e ciò per venire incontro appunto ad una parte della categoria degli impiegati e precisamente a quella dei dipendenti da enti messi in liquidazione che non hanno potuto godere dei benefici previsti dalle leggi precedenti in tempo utile. Il disegno di legge non comporta certo un onere molto gravoso. Inizialmente si erano avute due proposte di legge, l'una contraddistinta dal numero 340 dei deputati Di Vittorio, Novella e Santi e l'altra, successiva, contrassegnata dal numero 515 d'iniziativa dei deputati Di Leo e Giglia: ambedue le proposte di legge tendevano alla riapertura del termine. Queste due proposte di legge sono state fuse in un unico provvedimento che è ora sottoposto al nostro esame.

DE BOSIO. A me sembra che il terzo argomento addotto dal rappresentante del Governo sia di grande rilievo. Sono del parere che sia necessario un po' di tempo per considerarlo in tutti i suoi aspetti, per cui propongo il rinvio della discussione di questo disegno di legge, pregando nello stesso tempo l'onorevole relatore di prendere contatto con il rappresentante del Governo al fine di considerare bene la portata dell'argomento e l'ammontare dell'onere che deriverebbe dall'approvazione di questo provvedimento. Comunque mi pare opportuno studiare una soluzione che comporti una proroga della facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi.

MANCINO. Dopo avere ascoltato le dichiarazioni del rappresentante del Governo e pur essendo personalmente favorevole al disegno di legge penso che sia opportuno studiare la portata delle conseguenze che deriverebbero dall'approvazione stessa e rinviare perciò il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano » (6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano ».

MERLIN ANGELINA. Onorevoli colleghi, la relazione dell'onorevole Grava, con le sue cortesi espressioni rivolte a me, che ho lasciato, secondo il suo prologo, la cultura, l'arte e la poesia, materie della 6ª Commissione alla quale appartenevo nell'altra legislatura, ha portato un soffio di poesia anche in questa Commissione: poesia legata ai ricordi dell'infanzia, quando mia madre, per farmi trangugiare l'amara medicina, addolciva col miele l'orlo del calice. Ma, onorevoli colleghi, le bimbe furbe precorrono le senatrici avvertite, e, come non cadevo allora nell'inganno, non mi lascio ora adescare dai suoi complimenti. Ho capito subito che ella, senatore Grava, voleva addolcire il suo no e trascinarvi i colleghi di sua parte, per opporsi ad una proposta di legge che è, non solo umana e civile, ma ragionevole e logica applicazione di norme costituzionali.

Riporto brevemente alcune considerazioni di un egregio costituzionalista su questa materia.

Più volte, quando è stata invocata l'applicazione dei vari articoli della Costituzione, si è affrontata la questione se le norme costituzionali rappresentino una importante enuncia-

zione di principio, ma non abbiano efficacia tale da far cadere preesistenti norme di carattere restrittivo.

L'efficacia delle norme costituzionali è generalmente immediata, eccettuate quelle condizionate ad adempimenti del legislatore futuro.

In linea di massima una norma contenuta nella Costituzione è subito e integralmente applicabile, come lo sarebbe, essendo contenuta in una legge ordinaria.

Per quanto riguarda il diritto della donna in materia di pubblici impieghi, ci troviamo di fronte a norme costituzionali che presentano una delle più caratteristiche e spiccate forme di regolazione intersubiettiva, in quanto fanno cadere alcune limitazioni contenute in passati ordinamenti. Sono le norme contenute negli articoli 3 e 51.

L'articolo 3 enuncia il principio dell'eguaglianza dei cittadini, principio istituzionale dell'ordinamento della Repubblica italiana.

L'articolo 51, primo comma, è una specificazione dell'articolo 3 in rapporto all'impiego pubblico; dà, infatti un'applicazione di specie al principio generale contenuto nell'articolo 3.

Di fronte alla chiara e precisa disposizione di questi articoli non è possibile sostenere che non siano implicitamente abrogate tutte le preesistenti disposizioni limitative della eguaglianza. Anzi è stata necessaria una norma costituzionale specifica (articolo 51) perchè vi sono preesistenti atti normativi non abrogati, i quali limitano l'uguaglianza dei sessi.

Fin qui mi sono riferita a quanto riguarda il diritto della donna nel pubblico impiego, poichè in parecchie amministrazioni comunali si è presentata la questione dell'ammissione nei ruoli del personale femminile e della sua carriera, ed alcune, anzi, hanno ritenuto che le norme costituzionali fossero enunciazioni di principio, ma non facessero cadere le restrizioni derivanti da precedenti norme, tanto che furono presentati ricorsi al Consiglio di Stato contro provvedimenti che non riconoscevano l'eguaglianza di diritto tra i due sessi. Ma la necessità della proposta di legge in discussione è stata determinata principalmente da quanto si è verificato e continua a verificarsi in posti di impiego presso privati e presso Enti, anche quelli sottoposti a vigilanza governativa.

L'onorevole relatore ha fatto la cronistoria della presentazione di tale proposta e della discussione in sede di Commissione nella passata legislatura, discussione non potuta portare a termine per lo scioglimento delle Assemblee legislative, ragione per cui ho ripresentato, fin dall'inizio della nuova legislatura, la stessa proposta. Devo però ricordare al relatore, che lo ha dimenticato o non lo sapeva, come in data 30 gennaio 1951 l'onorevole Rubinacci, allora Sottosegretario al Ministero del lavoro, avesse risposto alla mia interrogazione, che portava il numero 493, sullo stesso argomento.

Eccone il testo: « Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se ritenga giustificabile che Enti privati licenzino le loro dipendenti che contraggano matrimonio; se tale prassi non sia invece da considerarsi una violazione dei princìpi costituzionali e pertanto inammissibile nei rapporti tra datori di lavoro e lavoratrici manuali ed intellettuali ».

L'onorevole Sottosegretario mi rispondeva non esservi leggi che vietino il licenziamento delle donne che sposano, che non si avevano segnalazioni del fenomeno su vasta scala, ma limitato ad alcuni settori particolari e giustificato dall'assunzione di mutilati ed invalidi e che, comunque, il Ministero non ha tralasciato di compiere, sia sul piano collettivo come su quello individuale, la sua opera conciliativa.

Naturalmente questa risposta non poteva soddisfarmi.

Per me, come per tutti coloro che hanno nell'anima e nel sangue profondo il solco delle sofferenze patite perchè un nuovo ordine regolasse i rapporti tra lo Stato ed i cittadini e quelli dei cittadini tra loro, la Costituzione, fondamento di tale ordine, è una cosa seria e non si può ammettere che nessuno, per nessuna ragione, la eluda e tanto meno a danno di oltre la metà del popolo italiano, cioè le donne, assurte alla dignità di cittadine, proprio per affermazione solenne di quella Costituzione.

Veramente il nostro diritto positivo aveva già riconosciuto capacità di diritti politici alle donne e pertanto poteva ritenersi che fosse caduta ogni limitazione a qualsiasi altra capacità.

Difatti, sin da allora, molte amministrazioni ritennero che si fosse ormai introdotto nel nostro ordinamento positivo un principio non scritto di equiparazione dei due sessi ed ammisero le donne ai pubblici uffici. Altrettanto fecero i Ministeri, le Camere di commercio, molte istituzioni di beneficenza, gli enti parastatali etc. La Costituzione, enunciò solennemente il principio esistente nella coscienza collettiva, ad eccezione dei dirigenti delle banche, delle compagnie di assicurazione e delle compagnie elettriche, attaccandosi a vecchie ed illogiche tradizioni, ed è precisamente perchè costoro non continuino a considerare come affermazione platonica le norme costituzionali in materia, che si rende necessaria una legge che con quelle inequivocabilmente concordi, cosicchè i datori di lavoro non possano ritenere tuttora vigenti vecchie norme limitatrici del diritto della donna.

Del resto, non ho fatto altro che interpretare la voce unanime delle donne italiane, lese nel loro diritto al lavoro ed in altri che da quello conseguono.

Riporto alcuni stralci dalle numerose lettere ricevute dal 12 dicembre 1950 in poi. Gli originali sono a disposizione dei colleghi che volessero verificarli.

Torino. — « Il caso non è unico, trattasi di un sistema che si ripete ogni qual volta una impiegata della Compagnia anonima di assicurazione di Torino contrae matrimonio: infatti, per determinazione dell'Amministratore delegato della stessa, l'impiegata che contrae legittimo matrimonio, viene licenziata in tronco. Ciò costituisce una patente violazione della norma costituzionale, e contrasta con i princìpi morali che devono ispirare la condotta di ogni buon cittadino. Conseguenze pratiche: due giovani che vorrebbero unire le loro vite, benedicendo questa unione col sacramento del matrimonio, sono indotti ad unirsi nascostamente. Sfiducia nella forza e nella giustizia dello Stato che tollera una tale immoralità.

F.to Generale Oreste Trota

futuro suocero della impiegata licenziata ».

Napoli. — « Sono sposata da appena quattro mesi ed al rientro dalla mia licenza matrimoniale sono stata licenziata per avere commesso nientemeno che il grave, infamante delitto di essermi sposata. Le bancarie nubili che cosa debbono fare? Forse si deve restare zitelle per tutta la vita o avere degli amanti? Queste sono le uniche soluzioni che si offrono loro poichè il provvedimento è in atto in diverse aziende di credito.

Un'impiegata bancaria ».

Napoli. — Telegramma. « Nome colleghe bancarie sposate colpite inaudito provvedimento licenziamento imploriamo vostro sollecito intervento Ministero competente.

Cortese Anna ».

Torino. — « Siamo tutte giovani e saremmo in procinto di sposarci se non pesasse su noi la minaccia del licenziamento. Il nostro contratto di lavoro viene interrotto solo perchè lo stato civile cambia. Ma noi chiediamo: è seriamente sostenibile che del personale, il quale durante dieci anni ha lavorato con piena soddisfazione dei propri superiori, solo per contrarre matrimonio possa improvvisamente trasformarsi in incapace ed improduttivo? Non è l'egoismo o l'avidità di guadagno che ci spinge a chiedere ci venga riconosciuta la possibilità di continuare a lavorare, bensì la necessità improrogabile e il nostro diritto alla vita ed alla nostra felicità ».

Seguono numero 38 firme.

Ho la vasta documentazione del caso occorso alla signorina Maria Spada in procinto di contrarre le nozze con un impiegato della Camera dei deputati, risolto solo con l'intervento di personalità parlamentari.

Torino. — « Da otto anni sono fidanzata ed attendo con impazienza di potermi sposare; ho dovuto prima aspettare che la guerra terminasse e poi che il mio fidanzato trovasse un'occupazione, ed ora, dopo tanto attendere, saremmo in grado di giungere ad una conclusione, se non vi fosse il fatto che la Compagnia dove lavoro, una società di assicurazioni, licenzia le dipendenti che si sposano.

F.to Conti Maria ».

Firenze. — Dal verbale della Commissione paritetica interpretativa riunitasi nei giorni 27-28 luglio 1949.

« *Omissis*: 13° licenziamento delle lavoratrici della S.E.L. Valdarno. La Commissione riconosce che il matrimonio delle lavoratrici non costituisce di per se stesso titolo per la risoluzione del rapporto di lavoro ».

Tuttavia, due anni dopo, la stessa Commissione scriveva: Le comunichiamo i nominativi di alcune impiegate che sono state licenziate. La forma adoperata dalla Direzione è: « è considerata la vostra particolare condizione di famiglia ».

La Direzione giustifica fra l'altro che « il licenziamento delle maritate costituisce ormai una consuetudine di vecchia data che ha precedenti anche recenti ».

Reggio Emilia. — « Siamo un gruppo di impiegate di banca, vorremmo sposarci, naturalmente non con dei nababbi, ma non lo possiamo fare perchè viviamo sotto l'incubo del licenziamento qualora si contraesse matrimonio ».

Seguono sei firme.

Perugia. — « Al pari di tante altre, sono impossibilitata a concludere il mio fidanzamento, che dura da sei anni, con il matrimonio, in quanto in base ad una clausola del contratto, la mia azienda disporrebbe il licenziamento (dopo dieci anni di servizio).

F.to Zucchini Giuseppina ».

Milano. — Lettera accompagnatoria ad un esposto fatto dalle firmatarie al Presidente del Senato Enrico De Nicola col quale fanno notare « che solo alcune categorie di aziende hanno adottato questo provvedimento antisociale che non si verifica per alcun'altra categoria di donne lavoratrici: non fra le dipendenti statali, maestre o professoresse, non fra le operaie, nè fra le contadine. Dette aziende non hanno nessuna giustificazione, perchè nell'adottare il provvedimento non sono certo animate dallo spirito di tutela del focolare domestico come forse qualche parlamentare ritiene ».

Latina. — Copia di una lettera indirizzata dalla signorina Caprara Melania alla Commissione interna della B.N.L. Roma. — « Sono fidanzata da alcuni anni e non sapevo allora che mi sarei venuta a trovare in condizione di essere licenziata e contavo sul mio lavoro felice di poter formare la mia famiglia senza abbandonare i miei genitori. Ecco che vengo ora a trovarmi fra due fuochi: o sposarsi o lavorare ».

Ravenna. — « Da tredici anni lavoro in un negozio di tessuti della mia città; oggi essendo fidanzata vorrei sposarmi, ma sono costretta a rimandare continuamente le nozze perchè il datore di lavoro licenzia chi si sposa.

F.to Pedrocco Irma ».

Firenze. — « Sto per sposare una donna che è impiegata in un Istituto di credito privato. Mi è stato detto che tale genere di impiegate sono soggette ad essere licenziate nel caso che si sposino. Il mio stipendio di capitano dell'Esercito non mi permette di rinunciare ad una entrata che io considero così essenziale per poter condurre avanti una famiglia, dato anche che ho da sostenere delle forti spese per dei carichi familiari che non sto qui a descriverle. So solo che, nel caso che la mia futura moglie dovesse essere licenziata se si sposasse, non potrei sposarla.

F.to Cap. Giovanni Perondi ».

Ricordo quanto eloquentemente scrisse agli onorevoli senatori componenti la 10ª Commissione nella passata legislatura la Presidentessa della Lega Nazionale delle donne italiane: « Sarebbe deplorevole che una proposta di legge intesa a garantire alla donna maritata la libertà del lavoro e, conseguentemente, il diritto all'indipendenza economica fosse "insabbiata" da un Parlamento nel quale prevale il partito che ha iscritto fra i capisaldi del suo programma la difesa della morale cristiana.

« Vietare il lavoro alla donna che si marita, significa promuovere le unioni irregolari, significa premiare la concubina, assicurandole un privilegio negato alla moglie e madre legittima ».

In queste testimonianze scritte ed in altre ancora che non leggo per economia di tempo è implicita la polemica anche con l'onorevole relatore che condanna coloro che licenziano le donne che sposano, ma, non capisco con quale coerenza, è avverso ad una legge che significa la condanna di quell'iniquo procedimento.

Posso esimermi dunque dal polemizzare, ma non dal fare alcuni rilievi alla sua relazione. « Non dobbiamo, egli dice, lasciarci guidare dal sentimento, ma dalla ragione ».

Onorevole Grava, nessuno può spezzare l'uomo in due: si sente come si ragiona e viceversa. Se lei sentisse profondamente quanto vi è di umano e morale nella mia pur modesta proposta di legge, che non ha riflessi nell'Amministrazione dello Stato, la troverebbe anche ragionevole.

« Noi dobbiamo fare delle leggi operanti e che non ripetano disposizioni che sono in atto », ella afferma.

È proprio perchè non sono in atto che occorre una legge specifica, la quale, per le sue precisazioni, acquisti forza operante, mentre ora, i datori di lavoro, insensibili ai princìpi fondamentali sanciti dalla Costituzione, s'appigliano a vecchie norme, rendendo necessario il ricorso o al Consiglio di Stato od in altra sede, da parte delle licenziate.

Ella, onorevole relatore, ha cominciato col voler sgomberare il terreno dal secondo quesito da me posto con l'articolo 3.

Mi permetto di dirle che ha usato un sistema atto a complicare le cose, o meglio a sviare la questione per un tortuoso cammino. Il mio articolo 3 è un corollario dell'articolo 2 che vieta il licenziamento della donna per causa di matrimonio, ed esso, articolo 3, stabilisce il diritto alle indennità previste per legge alla lavoratrice che si dimette per la stessa causa. In matematica, che è scienza positiva, il corollario segue il teorema, ed il teorema, ella lo ricorda, dimostra una verità.

L'onorevole relatore, uso a ragionare in contrasto col sentimento, che non ha sede in un'assemblea legislativa, ma non dovrebbe esserne escluso, afferma che il suo ragionamento in materia di indennità non può applicarsi alle braccianti, alle salariate etc. etc. ma solo alle lavoratrici tutelate da un contratto di impiego privato, perchè solo questo è a tempo determinato o indeterminato, regolati il primo dall'articolo 2119 del Codice civile, il secondo dall'articolo 2118 il quale, se non erro, riguarda il licenziamento senza indicazione, tanto che ad esso si ricorse abbondantemente nel ventennio fascista, per mascherare la rappresaglia politica. « E di che può lamentarsi la lavoratrice che passa a nozze? » si chiede.

Ma della conseguenza più grave, più inumana e perciò più irragionevole: restare senza impiego, senza quelle risorse che, specie nei primi tempi, permettono il consolidarsi economico della famiglia.

Altri potranno lodare la donna che si appresta a fare il dolce mestiere di moglie, io no, io donna moderna e antica, so che si può essere buona sposa e buona madre, anche collaborando col lavoro, che è sacro, all'andamento familiare, che si deve difendere la propria indipendenza vera con la propria posizione economica e che questa dà dignità e sicurezza in tutte le dolorose evenienze della vita.

E poi, perchè non invocate l'incompatibilità tra il dovere dell'impiego e quello di sposa e di madre, per le dipendenti dello Stato, dei Comuni, delle fabbriche, dei campi, etc. etc.?

Se il sesso qualche volta costituisce un'attitudine negativa a certi lavori, per altri costituisce un'attitudine positiva.

Le forme della produzione moderna non possono fare a meno dell'apporto dell'attività femminile e l'economia collettiva non può che avantaggiarsene.

Con tale affermazione rispondo all'obiezione del relatore circa il pericolo che gli imprenditori, per effetto della mia legge, finiscano per non assumere più le donne. Sia certo che ciò non avverrà, non è avvenuto mai, anche quando la lavoratrice, con le lotte alle quali ha partecipato, è riuscita a conquistare altri diritti.

Il largo impiego della donna in ogni campo del lavoro umano, iniziato dalla rivoluzione industriale dell'Inghilterra nel secolo XIX, ha trovato applicazione in tutto il mondo, dilatandosi maggiormente durante le due guerre mondiali, anche se, per tornaconto dei datori di lavoro, la funzione essenziale della donna, che è la maternità, ne resta danneggiata.

Mi pare che qualcuno, nelle discussioni della legislatura passata, abbia accennato ad una specie di ingiusto e inopportuno conglobamento di due stipendi in una stessa famiglia.

Ma con questo... ragionamento (dico bene « ragionamento »?) si dovrebbe coerentemente varare una legge per impedire che due sposi, entrambi ricchi, sposandosi, uniscano le loro rendite, obbligando l'uno o l'altro a rinunciare alla sua parte.

Il relatore non sa, nè può dire se esistano ancora contratti o regolamenti che contengano la clausola che in caso di matrimonio la donna può essere licenziata.

Da quanto ho riferito, attraverso le denunce fattemi, ognuno può accertarsi che esistono.

Le banche che più hanno infierito sono: Banco di Roma, Banca nazionale del lavoro, Comit. e B.N.A. che hanno licenziato centinaia di donne.

Anche se non ne esistessero molti, basterebbe uno a giustificare la mia legge, ed è quello, clamoroso, del Banco di Sicilia:

Banco di Sicilia. — Regolamento per il personale (approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione il 28 febbraio 1952, ed entrato in vigore il 1° marzo 1952).

Art. 98. — « È altresì dispensata dal servizio l'impiegata che contragga matrimonio ».

Art. 151. — « La dispensa di diritto dal servizio dell'impiegata che contragga matrimonio, sancita nel secondo comma dell'articolo 98, spiegherà efficacia nei confronti delle impiegate assunte in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore di questo regolamento ».

Il Banco di Sicilia è Ente di diritto pubblico, il Presidente è nominato dal Governo, il regolamento del personale fu approvato dal Comitato di vigilanza della Banca d'Italia.

La clausola, aggiunge il relatore, è nulla, perchè illecita in quanto contraria al matrimonio che è di ordine pubblico. E precisa: articolo 636 del Codice civile.

Io aggiungo il principio costituzionale dell'articolo 29: « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ».

E *ragiono* così, io, che sento tutta l'immoralità di quella clausola: se è nulla, non basta in pratica che la donna lo dica, lo affermi, lo gridi, deve intentare una causa, con tutte le conseguenze del caso. È vero che si verificherà ancora una volta la favola di Esopo. La Giustizia o l'avvocato, si mangerà l'ostrica ed ai contendenti resteranno le valve. Solo che l'uno dei contendenti, essendo una povera diavola, non ha i mezzi per ricorrere in giudizio.

Il relatore presume di dare una chiara risposta al secondo dei suoi quesiti: se la legge sia operante. Ma invece di chiarire, complica la questione con una proposta diversiva. La legge sarebbe operante se si stabilisse che chiunque contrae matrimonio, uomo o donna, ha diritto di essere mantenuto al lavoro per tempo indeterminato, il che è assurdo.

Sorvolo sul primo articolo della Costituzione, nel quale è implicito il diritto al lavoro per tutti i cittadini della Repubblica.

Non capisco l'assurdità di una legge, che del resto, non ho mai avuto in animo di proporre, e che mi pare proprio sia stata lanciata dal relatore come uno scherzo da... veneziano.

Veniamo alle proposte fatte durante la passata legislatura e ricordate dal relatore.

Preciso che l'onorevole Angelini non ha mai ritirato il suo emendamento all'articolo 2, che io avevo accettato ed in ogni caso facevo mio.

Vuol dire il relatore in quale altra legge è stabilito ciò che l'onorevole Angelini ha proposto?

Mi si dispensi dal ripetere ciò che ho ampiamente dimostrato al principio di questa discussione.

Quanto alla casistica, non tutti i casi, afferma il relatore, potrebbero essere contemplati dalla legge, e cita le *infermiere collegiate* (che, dove esistono, costituiscono non una necessità, ma una forma di schiavismo) le portinaie, le domestiche, le lavoratrici stagionali, le braccianti agricole ecc.

Onorevole Grava, ma lei cita proprio quelle categorie sulle quali non si fanno distinzioni.

Riferendosi a quanto aveva ricordato l'onorevole Bitossi circa il principio del licenziamento se non per giusta causa, il relatore indica che con l'azione sindacale si può raggiungere lo scopo.

Sì, con l'azione sindacale, che è costata lotte, sacrifici, sangue ai lavoratori, si sono ottenute

molte cose, ma quando si può ottenerle con le leggi, credo che il nostro dovere di legislatori sia quello di rendere giustizia, soprattutto quando il buon diritto è sancito ed invocato da molti.

L'ordine del giorno, già proposto nella passata legislatura, riconosce questa giustizia, ed invita il Governo ad intervenire quando sia violata.

« La 10ª Commissione del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge proposto dalla senatrice Merlin in ordine al divieto di licenziamento delle donne da impieghi pubblici e privati per causa di matrimonio; dopo ampia discussione, ritenuto che deve considerarsi antigiuridica, come non compresa nelle ipotesi di giusta causa previste dall'articolo 2119 del Codice civile, nonchè contraria a principi sociali e morali ogni norma che in contratti di lavoro individuali o collettivi, in regolamenti o statuti di società o di enti pubblici o privati considerasse il matrimonio come legittimo motivo di licenziamento; che a dare il primo esempio nella materia devono essere gli enti pubblici o soggetti al controllo od alla vigilanza governativa: invita il Governo ad intervenire affinchè sia evitato che gli enti indicati nell'ultimo alinea delle premesse considerino negli statuti, nei regolamenti o nella prassi il matrimonio come causa legittima di risoluzione del rapporto di lavoro » - JANNUZZI.

La Lega nazionale delle donne italiane, per aver preso visione di tale ordine del giorno, così scriveva fra l'altro a mezzo della sua Presidente all'onorevole Jannuzzi:

« Nessuno si è mai sognato di pensare che il matrimonio possa essere causa di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, e se invece si tratta di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento può avvenire a norma dell'articolo 2118 del Codice civile, per qualsiasi causa, o anche senza indicazione di causa. A questo io rispondo:

« Molta gente invece pensa che il matrimonio possa essere causa di risoluzione dei rapporti di lavoro, e Lei stesso lo ha riconosciuto, poichè se così non fosse, non avrebbe proposto alla 10ª Commissione un ordine del giorno per raccomandare al Governo di intervenire "affinchè sia evitato che gli enti pubblici o soggetti al controllo od alla sorveglianza del Governo, considerino negli statuti, nei regolamenti o nella prassi, il matrimonio come causa legittima di risoluzione del rapporto di lavoro". E su questo punto, vorrei ottenere da Lei una precisazione: le parole " causa legittima " devono intendersi come l'equivalente della " giusta causa " di cui all'articolo 2119 del Codice civile? A me sembra di sì, poichè legittima e giusta sono sinonimi. Ma in tal caso, il suo ordine del giorno varrebbe semplicemente ad impedire che gli enti pubblici o controllati dal Governo recedessero dal rapporto di lavoro prima del termine fissato dal contratto, o che nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, licenziassero la prestatrice d'opera senza preavviso, o senza pagarle l'indennità prescritta dall'articolo 2118 del Codice civile.

« La prima ipotesi è appunto quella di cui Lei nega la possibilità nella lettera a me diretta, la seconda, per quanto io sappia, non si è mai verificata.

« I fatti pervenuti a mia conoscenza tendono invece a dimostrare che molti datori di lavoro licenziano le proprie dipendenti per causa di matrimonio, ma osservando le regole stabilite dal citato articolo 2118.

« Il Governo dovrebbe intervenire! ».

Onorevoli colleghi, vi chiedo di fissarlo voi il principio di giustizia a favore delle donne che per esercitare il loro diritto di donne, per compiere legalmente il ciclo vitale che è la vita stessa del mondo, dovrebbero perdere quello al lavoro, causa l'incomprensione di chi non sente l'imperio contenuto nelle norme costituzionali.

Noi siamo il primo dei poteri dello Stato ed il dovere è nostro.

PRESIDENTE. Il seguito dalla discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari